

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 08-02-2018) 06-03-2018, n. 5335

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5713/2017 R.G. proposto da:

C.V., rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Monica MENNELLA, presso il cui studio legale sito in Latina, al viale Picasso, n. 30, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4739/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO; SEZIONE STACCATA di LATINA, depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Svolgimento del processo

- che con sentenza n. 4739 del 20 luglio 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, respingeva l'appello proposto da C.V. avverso la sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso da quello proposto avverso l'avviso di accertamento di maggiori ricavi accertati

con riferimento all'anno di imposta 2005 mediante l'applicazione degli studi di settore di cui al **D.L. n. 331 del 1993**, art. **62 sexies**, convertito con modificazioni nella **l. n. 427 del 1993**;

- che i giudici di appello sostenevano che "l'accertamento operato, nel caso di specie, non è completamente condivisibile e comunque rapportato alle reali capacità contributive del contribuente", che "le eccezioni sollevate dal contribuente in parte paiono condivisibili sicchè la riduzione dei maggiori ricavi, così come determinata dai Primi Giudici, non merita censura e va confermata", mentre "l'appellante ripropone in questa sede affermazioni e argomentazioni già disattese dai Primi Giudici con ampia e diffusa motivazione, per cui la decisione e la motivazione di 1^a Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto";

- che avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente sulla base di due motivi, cui replica l'intimata con controricorso;

- che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

- che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell'ordinanza in forma semplificata.

Motivi della decisione

- che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi **dell'art. 360 c.p.c.**, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata perchè corredata da motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del **D.Lgs. n. 546 del 1992**, art. **36, comma 2**, n. 4, art. 132 c.p.c. e **art. 111 Cost.**;

- che il motivo è fondato;

- che, invero, costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorché il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè **dell'art. 132 c.p.c.**, comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo **D.Lgs. n. 546 del 1992**, art. **36, comma 2**, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontana nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti";

- che, pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione adottata dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a

spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);

- che nel caso di specie la motivazione della sentenza, come riportata nei suoi passi salienti nella parte dedicata all'esposizione dello svolgimento del processo, non solo non è autosufficiente (es. Cass. n. 777 del 2011) e non realizza alcuna forma virtuosa di rinvio per relationem (Cass. n. 3920 del 2011, nonché Cass., Sez. U., n. 13937 del 2002, n. 16277 del 2010, n. 642 del 2015 e, con riferimento al rinvio alla sentenza di primo grado, da ultimo Cass. n. 22022 del 2017), ma le considerazioni svolte di certo non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente per risolvere le questioni poste nel giudizio, non essendo all'uopo idoneo il riferimento alla statuizione di primo grado, senza indicazione nè delle tesi in essa sostenute dal giudice di prime cure, nè delle ragioni di condivisione; d'altro canto, non può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass., Scz. U., n. 16599 del 2016) e "l'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di "motivazione apparente" innanzi delineata" (Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014, sopra citata);

- che la fondatezza del profilo di censura in esame rende superfluo l'esame del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha censurato la statuizione d'appello per vizio motivazionale;

- che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR laziale che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2018